

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 49

Ai Produttori interessati

**Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

OGGETTO: Riforma della politica agricola comune. Procedura di presentazione delle Domande Uniche 2018 – Ulteriori indicazioni – integrazione alle Istruzioni Operative n. 27 del 11 giugno 2018

Il DM 7 giugno 2018 n. 5465 “*Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*” è stato pubblicato nella GURI n. 165 del 18 luglio 2018.

Il DM suddetto prevede tra gli aspetti innovativi l'aumento dal 25 al 50% della percentuale da utilizzare per il calcolo del pagamento giovani dall'anno di domanda 2018 e per un numero massimo di novanta ettari; inoltre l'erogazione del suddetto aiuto prosegue anche per coloro che hanno concluso il quinquennio dal primo insediamento ma non dalla prima domanda del pagamento ai giovani.

Considerato che i tempi concessi per la verifica dei requisiti - per la richiesta di premio per "giovane agricoltore" - ai produttori interessati erano prossimi alla scadenza della presentazione della Domanda e che la pubblicazione dello stesso DM è avvenuta successivamente alla scadenza della presentazione della Domanda, è stato individuato un percorso per poter consentire al produttore di richiedere il premio per "giovane agricoltore".

Per i soli agricoltori per i quali risulti a sistema l'effettiva presenza delle condizioni di seguito riportate, sarà possibile presentare una domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, evidenziando la motivazione relativa.

Possono accedere a tale percorso, in presenza di una Domanda valida, coloro che hanno cessato di ricevere il pagamento in questione in ragione della formulazione originaria della norma e che potranno ricominciare a percepirlo per un periodo massimo di cinque anni decorrente dalla prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori.

Qualora l'agricoltore abbia erroneamente effettuato la suddetta richiesta di aiuto all'interno di una Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 Reg. (UE) n. 809/2014, questa non potrà essere presa in considerazione. Tale richiesta dovrà essere riformulata attraverso la presentazione di una domanda ex art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 nelle modalità sopradescritte.

Si rammenta che il termine di presentazione stabilito per le domande ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 è il 30 settembre 2018.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico
Francesco Martinelli